



Federazione SILP CGIL - UIL Polizia  
Segreteria Nazionale



Prot. n. 106/P/2021

Roma, 19 luglio 2021

*Al Ministro dell'Interno  
Prefetto Luciana Lamorgese  
Roma*

*Al Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Lamberto Giannini  
Roma*

**OGGETTO: Disparità di trattamento pensionistico tra il personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico. Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 1092/73. Circolare INPS n. 107 del 14/07/2021. Richiesta condizioni di maggior favore anche per il personale della Polizia di Stato.**

^^^^

*Signor Ministro, Signor Capo della Polizia,*

l'impianto normativo sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ha conosciuto negli anni una radicale evoluzione, attraversata – per il Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico – dal cambiamento di status, da “militare” a “civile”, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, a seguito dell'introduzione del “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza” di cui alla legge 121/81.

Il nuovo status per gli appartenenti alla Polizia di Stato, in assenza di una specifica norma di salvaguardia sotto il profilo pensionistico, ha determinato un'irragionevole *sperquazione* rispetto al resto del personale appartenente al Comparto sopra menzionato e ai Vigili del Fuoco, garantiti dagli artt. 54 e 61 del d.P.R. 1092/1973.

Condizione sfavorevole, per i soli appartenenti alla Polizia di Stato, che ritroviamo nelle direttive impartite dall'INPS con circolare n. 107 del 14/07/21 (recependo la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti), in cui viene disposto che per i lavoratori militari transitati in quiescenza con il sistema c.d. misto e con un'anzianità contributiva utile superiore a 15 anni al 31.12.1995, il trattamento di pensione “retributivo quota A e B” sarà liquidato (per chi deve ancora andare in pensione) o sarà riliquidato (per chi già è transitato in quiescenza), con l'applicazione dell'aliquota del 2.445% annuo.

Tanto premesso, si rappresenta che con il Dlgs 12 maggio 1995, n. 195, il rapporto di impiego è divenuto *unico* per il personale delle “Forze di Polizia e delle Forze Armate”.

Non solo, con l'articolo 19 della legge 183/2010 è stata riconosciuta la *specificità* del “Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico” ai fini della particolare tutela *economica pensionistica e previdenziale*.

Non vi è dubbio che il principio di *omogeneità* tra le Forze di Polizia (sia ad ordinamento civile che militare), le Forze Armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia prima dell'istituzione del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico che dopo, ha sempre contraddistinto tutte le scelte normative soprattutto in materia retributiva e previdenziale.

Pertanto, sarebbe *fortemente stridente* la mancata applicazione del beneficio alla Polizia di Stato, quando esso è giustamente previsto anche per altro personale civile e, segnatamente, il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, al fine di assicurare uniformità di trattamento in materia pensionistica e previdenziale per tutti gli appartenenti al Comparto sopra richiamato, non è più rinviabile uno *specifico intervento legislativo* – da ricomprendere anche nel contratto di lavoro per il personale non dirigente del Comparto Sicurezza e Difesa 2019/2021, per il quale sono state già avviate le procedure negoziali – che riconosca anche agli operatori della Polizia di Stato interpretazioni/disposizioni legislative di maggior favore.

A tal fine occorre riconoscere anche agli appartenenti alla Polizia di Stato l'applicazione, per la parte retributiva del sistema di calcolo pensionistico, la normativa previdenziale contenuta nell'art. 52 e seguenti e, in particolare, nell'art. 54 del d.P.R. 1092/73, così come disciplinata dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Daniele TISSONE)

